

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea
2. La comunicazione del proprio domicilio digitale
3. Nuovi codici per la fatturazione elettronica

1

Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea

Per i soggetti IVA

Il 30 settembre 2020 è l'ultimo giorno previsto dalla normativa comunitaria per richiedere la restituzione dell'imposta pagata sugli acquisti effettuati nell'anno precedente in uno stato membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito.

Pertanto chi dei nostri clienti abbia effettuato nell'anno 2019 acquisti con IVA in altri stati membri dell'Unione Europea e non si è già messo in contatto con il rispettivo consulente presso di noi, può mandarci scansionati via email, copia delle relative fatture/documentazione, affinché noi potremo predisporre la relativa domanda di rimborso, da inviare in via telematica entro il 30 settembre 2020. Vi chiediamo pertanto di volerci inviare la documentazione, ordinata per categorie di spese di cui sotto. Vi chiediamo inoltre di comunicarci via e-mail anche il conto corrente bancario sul quale dovrà essere erogato il rimborso dell'IVA estera, indicando la denominazione della banca, la filiale, l'IBAN e il BIC/SWIFT-Code.

Vi consigliamo che l'IVA estera oggetto di rimborso venga contabilizzata nella Vostra contabilità come un credito tributario in un apposito conto contabile, per esempio su un conto "Credito IVA estera" e la somma della documentazione di supporto che ci manderete dovrebbe corrispondere a quell'importo risultante già dalla Vostra contabilità riferita alla

data del 31.12.2019 (chi ha un esercizio diverso dall'anno solare, deve fare riferimento comunque agli acquisti effettuati nell'anno solare 2019).

Il rimborso dell'IVA estera segue le seguenti regole:

I soggetti passivi (soggetti IVA che acquistano beni/servizi) hanno diritto al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in un paese membro diverso da quello in cui sono stabiliti, secondo le disposizioni della direttiva 2008/9.
Presupposto sostanziale del rimborso è l'esercizio di attività che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta nel paese di stabilimento e in quello del rimborso.
Condizioni ai fini del rimborso: nel periodo di riferimento, mancata effettuazione di operazioni imponibili e assenza di stabile organizzazione attiva nel paese del rimborso.
Periodo di riferimento: acquisti effettuati al massimo in un anno.
Modalità della richiesta: per via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Termine di presentazione: al più tardi, 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento.
Non è rimborsabile l'IVA che il fornitore ha addebitato erroneamente.

La domanda va trasmessa per via telematica all'autorità fiscale del paese di stabilimento (che per i nostri clienti è l'Italia), che provvederà poi a inoltrarla all'autorità dello stato membro dell'Unione Europea in cui è stato effettuato l'acquisto.

Gli acquisti effettuati in altri stati membri dell'Unione Europea dovranno essere classificate nelle seguenti categorie:

1.	Carburante
2.	Locazione di mezzi di trasporto
3.	Spese relative a mezzi di trasporto (eccettuate quelle di cui ai nn. 1 e 2)
4.	Pedaggi e altri oneri stradali
5.	Spese di viaggio quali taxi e altri mezzi di trasporto pubblici
6.	Alloggio
7.	Alimenti, bevande e servizi di ristorazione
8.	Ingresso a fiere ed esposizioni
9.	Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza
10.	Altro (se si utilizza questo codice, occorre specificare la natura dei beni e servizi)

Il diritto al rimborso dell'IVA pagata da un soggetto IVA italiano in uno stato membro diverso dall'Italia rappresenta un'alternativa necessaria del diritto alla detrazione dell'IVA, qualora quest'ultimo diritto non è esercitabile concretamente per assenza di imposta a debito (nello stato membro dell'UE). Il diritto di rimborso si fonda sul medesimo presupposto della detrazione, vale a dire il requisito dell'inerenza, ossia l'esistenza di un nesso immediato e diretto fra il bene o servizio acquistato con un'attività dalla quale scaturiscono operazioni imponibili o assimilate.

Il diritto di rimborso subisce in genere le stesse limitazioni che la normativa dello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti prevede a riguardo del diritto alla detrazione. Per esempio, se la normativa dello stato membro dell'UE esclude la detrazione dell'IVA sull'acquisto di un determinato bene, lo stato membro non darà luogo al rimborso dell'IVA pagata in sede di acquisto di tale bene.

L'art. 4 della direttiva 2008/9 esclude espressamente dal rimborso l'IVA indebitamente fatturata, nonché quella addebitata per le cessioni di beni che, in quanto cessioni intracomunitarie o all'esportazione, sono o possono essere qualificate operazioni non imponibili. Il cessionario/committente al quale il fornitore estero abbia addebitato l'imposta, dunque, deve prestare attenzione a che l'addebito sia corretto, poiché non potrà ottenere dall'autorità estera il rimborso dell'IVA indebitamente applicata.

Il diritto al rimborso è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Assenza di stabile organizzazione nel relativo stato membro ossia alcuni paesi UE prevedono che in presenza di una rappresentanza fiscale IVA in tale paese la detrazione IVA debba venire esercitata tramite tale rappresentanza fiscale;
- b) Assenza di operazioni attive (cioè vendite) nel relativo stato membro.

Il soggetto italiano non può richiedere a rimborso l'IVA pagata in un altro stato membro dell'Unione Europea in presenza di una propria stabile organizzazione in quel stato (in quanto in questo caso l'IVA dev'essere detratta in capo alla stabile organizzazione) ossia in presenza di una rappresentanza fiscale attiva (in alcuni paesi UE).

In secondo luogo, il soggetto italiano non può aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello stato membro di rimborso, sempre in relazione all'anno di riferimento del rimborso, con l'eccezione:

- di prestazioni non imponibili di servizi di trasporto e di servizi a essi accessori;
- di cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile (Reverse-Charge).

Una volta inviata l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, questa risponde entro 15 giorni con un provvedimento di notifica (notifica allo stato dell'Unione Europea) o di rigetto.

Lo stato membro dovrà provvedere al rimborso dell'IVA richiesta a rimborso entro il termine massimo di otto mesi dalla data di notifica.

Lo stato membro di rimborso potrà chiedere informazioni aggiuntive, oppure l'invio delle fatture/documentazione in originale (solo alcuni stati membri impongono di allegare già all'istanza di rimborso le fatture d'acquisto).

Facciamo presente che sulla base di accordi bilaterali di reciprocità, che l'Italia ha in atto con Norvegia, Svizzera e Israele, il rimborso transfrontaliero è ammesso anche al di fuori dei confini dell'UE, ma in questo caso la domanda va redatta in forma cartacea, utilizzando il modello 79 (tale modello è reperibile in Internet sotto il seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/rimborso/ivarimbuesoggnonresidentinoncom/modrimbuesoggnonresidentinoncomiva79>), da recapitare al Centro operativo di Pescara mediante raccomandata a.r., oppure tramite corriere o consegna a mano.

2

La comunicazione del proprio domicilio digitale

Per i soggetti IVA

Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e le imprese ed i professionisti (in particolare per le imprese costituite in forma societaria e per tutti i professionisti), è stato introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente al registro imprese il proprio domicilio digitale, entro il 1 ottobre 2020 (questo vale in particolare per le società e i professionisti).

Il domicilio digitale è un indirizzo legato ad un indirizzo PEC valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Informiamo subito che i soggetti che possiedono già un indirizzo elettronico (PEC) attivo comunicato al Registro Imprese se trattasi di un'impresa o comunicato al proprio Ordine/Albo di appartenenza (che poi ha a sua volta comunicato tale indirizzo PEC al portale INI-PEC, come gli Albi regolamentati avevano già da tempo l'obbligo di segnalare), nulla deve essere effettuato.

In sostanza, le imprese sono invitate a:

- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese;
- in mancanza di un domicilio digitale (PEC) attivo richiederlo ad un gestore autorizzato (vedasi in internet al seguente link: <https://www.agid.gov.it/en/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec?page=1>) e comunicarlo al Registro Imprese tramite la procedura semplificata e totalmente gratuita "Pratica Semplice - iscrizione

PEC" disponibile online al seguente indirizzo web: <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> oppure di richiedere al nostro consulente di riferimento di comunicarlo in via telematica alla rispettiva Camera di Commercio.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al registro imprese, sono previste sanzioni per i soggetti inadempienti.

La proprio iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese può essere verificato ricercando la proprio l'impresa sul sito www.registroimprese.it (verificando nei dati che appaiono se tra questi risulta l'indirizzo PEC attivo della propria impresa).

Per quanto riguarda i professionisti, questi avevano già l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine professionale di appartenenza. Sarà il proprio ordine professionale a comunicare in autonomia l'indirizzo PEC dei propri iscritti alla competente Camera di Commercio, la quale attiverà di seguito il domicilio digitale dei professionisti. I professionisti devono pertanto solo verificare che il proprio indirizzo PEC comunicato in passato al proprio ordine professionale di appartenenza sia ancora attivo.

Ricordiamo alle imprese e ai professionisti l'importanza di aver attivato il servizio di comunicazione dell'arrivo di una comunicazione PEC al proprio domicilio digitale (ex indirizzo di posta elettronica certificata), in modo di essere messo in tempo a conoscenza di comunicazioni ricevute aventi valore legale.

3

Nuovi codici per la fatturazione elettronica

Per i soggetti IVA

A partire dal primo gennaio 2021 per l'invio delle fatture elettroniche vanno utilizzate le nuove Specifiche tecniche che sono state approvate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2020: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2370834/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.6.pdf/a9917ec2-29a3-4f4a-a7d0-93af96fcaad5>

Queste nuove codifiche che facoltativamente possono già essere utilizzate a partire dal primo ottobre 2020, mirano a rendere più puntuali alcuni dati della fattura elettronica. Di particolare rilevanza è l'introduzione di nuove "tipologie documenti" e di nuovi codici per descrivere la "natura" dell'operazione. Nella seguente tabella riportiamo sulla sinistra i vecchi codici e sulla destra i nuovi codici che vanno obbligatoriamente utilizzati a partire dal primo gennaio 2021:

Tipo documento – VECCHIO tracciato (specifiche tecniche 1.5)		Tipo documento – NUOVO tracciato (specifiche tecniche 1.6)	
TD01	Fattura	TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito	TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito	TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella	TD06	Parcella
		TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
		TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
		TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
		TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex. Art. 17 c.2 DPR. 633/72
TD20	Autofattura	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c.8 d.lgs.471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331793
		TD21	Autofattura per splafondimento
		TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
		TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell' IVA
		TD24	Fattura differita di cui all' art. 21, comma 4, lett. a)
		TD25	Fattura deifferita di cui all' art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
		TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633772)
		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Tracciato 1.5 – VECCHIO codice natura		Tracciato 1.6 – NUOVO codice natura	
N1	escluse ex art. 15	N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette	N2	Operazioni non soggette suddivise in:

		N2.1	- non soggette ai sensi degli artt. Da 7 a 7 - septies del DPR 633772
		N2.2	- non sogette - altri casi
N3	Non imponibili	N3	Operazioni non imponibili suddivise in:
		N3.1	- non imponibili - esportazioni
		N3.2	- non imponibili - cessioni intracomunitarie
		N3.3	- non imponibili - cessioni verso San marino
		N3.4	- non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
		N3.5	- non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
		N3.6	- non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti	N4	esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5	Regime del margine / IVA non esposta fattura
N6	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei solicasi previsti)	N6	Inversione contabile (per le operazioi in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) suddivise in:
		N6.1	- inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali recupero
		N6.2	- inversione contabile - cessione di oro e argento puro
		N6.3	- inversione contabile - subappalto nel settore edile
		N6.4	- inversione contabile - cessione fabbricati
		N6.5	-inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
		N6.6	- inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
		N6.7	- inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
		N6.8	- inversione contabile - operazioni settore energetico
		N6.9	- inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4	N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex. Art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1

art. 41 c. 1 lett. B, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)	lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
--	---

Ulteriori novità riguardano l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del campo relativo all'importo dell'imposta di bollo, l'introduzione di nuove modalità di pagamento e l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali.

Consigliamo di verificare se il software utilizzato nella creazione del file "xml" effettuerà questo aggiornamento in automatico, in alternativa consigliamo di contattare i tecnici affinché il software venga implementato entro la fine dell'anno.

Il nostro consulente di riferimento è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti a riguardo.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

